

---

TRIBUNALE VENEZIA 25 agosto 2011 (decreto) -  
FIDANZIA *Giudice del Registro* - P. L. *ricorrente*

ARBITRATO - ARBITRATO NON RITUALE - ARBITRATO SOCIETARIO - DISCIPLINA - COMPATIBILITÀ

(d.lgs. n. 5/2003 artt. 34, 35; C.p.C artt. 808 *ter*; 669 *quinquies*)

ARBITRATO - ARBITRATO SOCIETARIO - ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DEL LODO IRRITUALE - LEGITTIMAZIONE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE IL DEPOSITO (d.lgs. n. 5/2003 art. 35; C.c. art. 2470)

*L'esigenza di pubblicità sottesa all'obbligo di iscrizione della domanda di arbitrato societario e del successivo lodo non si pone solo nell'arbitrato rituale ma deve essere parimenti avvertita anche in quello irrituale. Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, il deposito del lodo societario irrituale non va assoggettato alla disciplina dell'art. 2470 c.c., rientrando, invece, nella previsione di cui all'art. 35 d.lgs. n. 5/2003.*

*Omissis.* - Rilevato che il sig. P. ha chiesto la cancellazione ex art. 2191 c.c. dal Registro delle Imprese di Venezia dell'iscrizione del lodo irrituale 9/2/2011 che ha risolto una controversia in tema di trasferimento quote sul rilievo che:

1) l'iscrizione è stata richiesta da soggetto non legittimato, il sig. A.T., peraltro neppure amministratore della società,

2) l'iscrizione non rispetta l'art. 2470 c.c. che prevede, quale forma dell'atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. ai fini dell'iscrizione del Registro delle Imprese la scrittura privata autenticata da notaio, e ciò sul presupposto che il lodo irrituale ha natura contrattuale e richiede, ai fini dell'iscrizione nel R.I. la forma prescritta per tali atti;

che questo giudicante non condivide l'impostazione di parte ricorrente;

che, in particolare, l'articolo 35, primo comma, del dlgs n. 5/03 stabilisce che la domanda di arbitrato proposta dalla società o in suo confronto è depositata presso il Registro delle Imprese ed è accessibile ai soci;

che tale prescrizione si fonda sul rilievo che poiché gli effetti della decisione potrebbero interessare una pluralità di soggetti, è necessario che la pendenza del procedimento arbitrale sia resa nota con il deposito nel Registro delle Imprese, affinché tutti possano prenderne atto e

---

decidere sull'opportunità di un eventuale intervento nel procedimento;  
che quindi il deposito della domanda costituisce una forma di garanzia per tutti coloro che potrebbero essere, in qualche modo, toccati dall'esito del procedimento arbitrale;

che connessa al deposito della domanda di arbitrato è la previsione del deposito dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione, da iscriversi a cura degli amministratori nel Registro delle imprese a norma del comma 5-*bis* dell'articolo 35 del decreto;

che neppure può ritenersi che il legislatore abbia voluto circoscrivere l'applicabilità dell'art. 35 (compreso il suo comma 5° bis) al solo arbitrato rituale atteso che l'esigenza di pubblicità sottesa all'obbligo di iscrizione della domanda e del successivo lodo non si pone solo nell'arbitrato rituale ma deve essere parimenti avvertita anche in quello irrituale;

che, peraltro, la distinzione tra le due tipologie di arbitrato si è notevolmente attenuata proprio con la riforma del diritto societario che ha espressamente previsto la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare avanti al giudice ordinario, a norma dell'articolo 669-*quinquies* c.p.c., pur in presenza di un arbitrato irrituale;

che, pertanto, non si condivide l'opinione che il lodo irrituale, in quanto avente natura contrattuale, dovrebbe essere assoggettato alla disciplina, ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese, dell'art. 2470 c.c., rientrando invece nella previsione di cui all'art. 35 dlgs n. 5/03; - *Omissis*.

In ordine alla legittimazione all'iscrizione, se è pur vero che la stessa è stata effettuata da soggetto non legittimato, tuttavia, deve ritenersi una irregolarità sanata dalla condotta della società, unica legittimata nella persona dei suoi amministratori, che nella comparsa di costituzione del 2.5.2011, ha dichiarato di voler ratificare il deposito effettuato dal T.;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato; - *Omissis*.

---

## Il lodo irrituale nell'arbitrato societario secondo la disciplina dettata negli artt. 34 ss. del d.lgs. n. 5/2003

Sabrina Pelillo  
*Legale interno di banca*

**SOMMARIO:** 1. Il caso. - 2. L'inderogabilità del procedimento arbitrale nel d.lgs. n. 5/2003. - 3. Il percorso argomentativo: peculiarità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese *ex art.* 35 d.lgs. n. 5/2003. - 4. (Segue) La possibile devoluzione della controversia in arbitrato societario non rituale. - 5. Conclusioni.

### *1. Il caso*

La vicenda oggetto di disamina trae origine dal ricorso promosso dal socio di una s.r.l., ai sensi dell'art. 2191 c.c., avanti il Tribunale di Venezia, in funzione di Giudice del Registro delle Imprese, volto ad ottenere la cancellazione dal registro medesimo dell'iscrizione del lodo irrituale che aveva definito una controversia societaria in tema di trasferimento di quote.

I motivi addotti dal ricorrente a sostegno della richiesta di cancellazione dell'iscrizione si sono fondati su due distinte argomentazioni: da un lato, sull'asserita carenza di legittimazione del soggetto che ha richiesto l'iscrizione del lodo irrituale, in quanto non eseguita dall'amministratore; dall'altro, sulla pretesa violazione della disposizione di cui all'art. 2470 c.c. il quale, al secondo comma, richiede, quale forma dell'atto di trasferimento di partecipazioni di s.r.l. ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, la scrittura privata autenticata da notaio, e ciò sul rilievo che il lodo irrituale ha natura contrattuale e, in quanto tale, ai fini dell'iscrizione richiede la forma solenne prescritta per tali atti.

Il Giudice del Registro, non condividendo le argomentazioni del ricorrente, ha rigettato il ricorso.

Nell'affrontare la questione, l'Organo giudicante muove dalla considerazione secondo cui la disciplina del caso di specie non discende dall'applicazione delle norme civilistiche, ovvero dall'art. 2470, co. 2, c.c., ma

va ricondotta al *corpus* normativo, autonomo e definito, introdotto dal legislatore della riforma societaria con il d.lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

In particolare, il Giudice, dopo aver richiamato le disposizioni di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 5/2003, e sostenuta l'applicazione di esse anche alla fattispecie dell'arbitrato societario irrituale, ha respinto il ricorso.

## 2. L'inderogabilità del procedimento arbitrale nel d.lgs. n. 5/2003

Il provvedimento che qui si annota affronta il tema dell'ammissibilità dell'arbitrato irrituale nell'arbitrato societario.

Venendo ad esaminare gli aspetti rilevanti della pronuncia in oggetto, peraltro alquanto sintetica nelle proprie argomentazioni, appare opportuna una breve disamina delle teorie che, dall'entrata in vigore della riforma societaria sino ad oggi, hanno caratterizzato il panorama dottrinale e giurisprudenziale incentrandosi sull'individuazione dei rapporti sussistenti tra arbitrato comune e arbitrato societario, e tra quest'ultimo modello arbitrale e quello irrituale.

In relazione al primo argomento, i copiosi contributi offerti dalla dottrina e dalla giurisprudenza hanno dato origine a due distinte e contrapposte teorie.

Un primo orientamento ha sostenuto la tesi del c.d. "modello esclusivo" dell'arbitrato societario<sup>(1)</sup> secondo la quale il legislatore, nel realizzare il sistema normativo di cui agli artt. 34 ss. del d.lgs. n. 5/2003, ha inteso disciplinare, in modo autonomo ed esclusivo, anche in ambito societario, l'istituto dell'arbitrato, prevedendolo, dunque, come unico possibile per le società commerciali, con la sola espressa esclusione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio *ex art. 2325 bis c.c.*

Secondo tale orientamento, il legislatore della riforma societaria avrebbe impiegato appositamente delle formule letterali, nel *corpus*

(1) In dottrina, tra i tanti: PICCOLO, *Arbitrato societario tra esclusività ed alternatività di modelli*, in *Notariato*, 2011, p. 137 ss.; MIRANDA, *La clausola compromissoria: applicazione e invalidità*, in *Società*, 2010, p. 288 ss.; CERRATO, *Arbitrato societario e doppio binario: una svolta?*, in *Giur. It.*, 2007, p. 4 ss. a commento di App. Torino, 8 marzo 2007; CORSINI, *La nullità della clausola compromissoria statutaria e l'esclusività del nuovo arbitrato societario*, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 809 ss.; in giurisprudenza v.: Trib. Milano, 7 gennaio 2010, in *Giur. It.*, 2010, p. 2366; Trib. Modena, 5 febbraio 2010, in *Società*, 2010, p. 894 ss.; Trib. Milano, 18 settembre 2008, in *Società*, 2009, p. 322 ss.; Trib. Milano, 22 settembre 2006, in *Giur. It.*, 2006, p. 400; App. Torino 4 agosto 2006, in *Corr. Merito*, 2006, p. 1259; Trib. Milano, 9 novembre 2005, in *Società*, 2006, p. 750; Trib. Trento, 8 aprile 2004, ord., in *Società*, 2004, p. 998 ss., con nota di Morellini, *Artt. 34 ss., d.lgs. n. 5/2003: ambito di applicazione e nullità della clausola compromissoria*.

normativo di cui si tratta, al fine di esplicitare il carattere di unicità del procedimento arbitrale endosocietario.

In particolare, la previsione della nullità assoluta comminata dall'art. 34 del d.lgs n. 5/2003 e l'emblematico titolo della rubrica dell'art. 35 del richiamato decreto («*Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale*») comproverebbero la volontà del legislatore di conferire un carattere di esclusività al modello di arbitrato societario fondato su clausola compromissoria da statuto, ponendosi, dunque, come unica forma arbitrale consentita in ambito endosocietario, alternativa alla giurisdizione ordinaria. *Tertium non datur*.

Di segno opposto è la tesi accolta dalla più recente dottrina e giurisprudenza<sup>(2)</sup> – anche alla luce della riforma del codice di rito del 2006 che, come noto, ha attenuato le differenze intercorrenti tra i due istituti arbitrali – la quale, per converso, negando il carattere esclusivo dell'arbitrato societario, riconosce l'esistenza di un doppio modello arbitrale opzionabile per le società commerciali. Secondo l'orientamento in parola, l'arbitrato societario di cui al d.lgs. n. 5/2003 e l'arbitrato di diritto comune non si escluderebbero vicendevolmente, ma, al contrario, sarebbero tra loro concorrenti.

Detta conclusione poggia sulla considerazione secondo cui il procedimento arbitrale societario delineato dagli artt. 34 ss. del citato decreto costituisce un rito definito, compiuto, avente una propria peculiare autonomia rispetto all'arbitrato di diritto comune del quale, pertanto, non rappresenta una mera *species* ma diviene, per le parti che intendano devolvere la controversia per arbitri, un'opzione alternativa al modello normato dal codice di rito<sup>(3)</sup>.

A conforto di quanto precede soccorre il rilievo secondo cui nell'ordinamento giuridico non è individuabile alcuna disposizione di legge che attribuisca un carattere di esclusività all'istituto dell'arbitrato societario fondato su clausola compromissoria da statuto.

<sup>(2)</sup> Si veda in dottrina tra molti: PICCOLO, *op. cit.* p. 137 ss., PAGNI, *Arbitrato Societario e arbitrato di diritto comune in materia societaria dopo l'intervento della Cassazione n. 24867/2010*, in *Società*, 2011, p. 450 ss.; MIRANDA, *op. cit.* p. 288 ss.; CERRATO, *op. cit.* p. 4 ss.; Sali, *L'arbitrato per le nuove società. Dodici (piccoli) nodi applicativi e qualche proposta*, in *Giur. It.*, 2005, p. 2 ss.; SALAFIA, *Il nuovo arbitrato societario e altre questioni*, nota a Trib. Latina, 22 giugno 2004, in *Società*, 2005, p. 97 ss. In giurisprudenza, v.: App. Napoli, 14 gennaio 2009, in *Banca borsa tit. cred.*, 2010, II, p. 355 ss.; App. Torino, 4 settembre 2007, in *Riv. dir. proc.*, 2008, p. 546 ss.; App. Torino, 8 marzo 2007, in *Giur. It.* 2007, p. 906 ss.; Trib. Bologna, 25 maggio 2005, in *Giur. It.*, 2005, 2006, p. 1639 ss.; Trib. Genova, 7 marzo 2005, in *Giur. comm.*, 2005, I, p. 809 ss.

<sup>(3)</sup> Cfr., tra molti, PICCOLO, *op. cit.*, p. 137 ss.; MIRANDA, *op. cit.*, p. 288 ss.; CERRATO, *op. cit.*, p. 4 ss.; in giurisprudenza cfr. tra tutte: App. Torino, 8 marzo 2007, *cit.*, p. 906.

Al contrario, diversi indici rivelatori contribuiscono a far propendere per la soluzione opposta.

L'uso del verbo servile «possono» da parte del legislatore nella disposizione di cui all'art. 34, co. 1, d.lgs. n. 5/2003 parrebbe riconoscere in capo alle società che intendano avvalersi dell'opzione arbitrale societaria la configurazione di una facoltà e non di un obbligo, una facoltà che si estrinseca nella scelta tra il modello arbitrale societario e quello disciplinato dal codice di rito.

Ancora più esplicitamente, nella Relazione Ministeriale di accompagnamento del d.lgs. n. 5/2003 relativamente al modello di arbitrato societario si legge il seguente passo: «...[...]la formulazione del testo contribuisce alla creazione di una compiuta *species* arbitrale, che si sviluppa senza pretesa di sostituire il modello codicistico», che lascia trasparire come l'intento del riformatore del 2003 sia stato quello di introdurre e di disciplinare un modello di arbitrato in ambito societario destinato ad affiancare, e non a sostituire, il modello previsto dal codice di rito.

Alla luce di quanto appena affermato, per quanto concerne il prescritto requisito dell'inderogabilità del procedimento arbitrale di cui alla rubrica dell'art. 35 del d.lgs. n. 5/2003, secondo l'orientamento in parola, esso deve essere inteso non come affermazione dell'esistenza di un'unica procedura arbitrale possibile in ambito endosocietario, alternativa alla sola giurisdizione ordinaria, bensì come negazione di un'applicazione frazionata delle previsioni di cui agli artt. 34 ss. del richiamato decreto, con la conseguenza che ad essere derogabile è l'arbitrato societario inteso come modello arbitrale, non l'intero corpo normativo che lo regola.

### *3. Il percorso argomentativo: peculiarità dell'iscrizione nel Registro delle Imprese ex art. 35 d.lgs. n. 5/2003*

Venendo al caso concreto, alle medesime conclusioni sopra illustrate è pervenuto anche il Giudice del Registro *de quo*, il quale, chiamato a giudicare l'asserita irregolare iscrizione di un lodo irrituale fondato su clausola compromissoria da statuto, correttamente ha ritenuto la fattispecie sottoposta alla propria cognizione inquadrabile nella disciplina di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 5/2003 negando, conseguentemente, l'applicabilità della disciplina codicistica di cui all'art. 2470, co. 2, c.c. con particolare riferimento alla forma prescritta, ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, dell'atto di trasferimento di partecipazioni.

In particolare, l'art. 35, co. 1, d.lgs. n. 5/2003 prevede l'obbligo di deposito presso il registro delle imprese della domanda di arbitrato promossa dalla società o contro di essa affinché sia accessibile ai soci. Dal

---

tenore letterale della disposizione in esame si rileva come, da un lato, il legislatore con la previsione di siffatto obbligo abbia inteso assicurare la trasparenza societaria anche in materia di arbitrato e favorire la pluri-soggettività della controversia, e, dall'altro, abbia limitato il diritto di accesso ai soli soci, escludendo, dunque, i terzi<sup>(4)</sup>.

Ne deriva che prevalente è stata ritenuta la tutela delle esigenze di riservatezza proprie delle vicende societarie rispetto agli interessi dei terzi non soci, ai quali è comunque riconosciuta, a mente dell'art. 35, co. 2, del d.lgs. n. 5/2003, la possibilità di intervenire nel procedimento arbitrale societario, seppur al buio, in quanto privati della possibilità di consultare ed estrarre copia della domanda di arbitrato.

Restano escluse dall'obbligo di deposito presso il registro delle imprese, secondo la previsione in oggetto, le domande di arbitrato tra soci, nonché quelle nelle quali la società non risulta parte del procedimento.

Nell'ambito di questa particolare tipologia di arbitrato, l'esigenza di pubblicità non investe la sola domanda di arbitrato societario: la disposizione di cui all'art. 35, co. 5-*bis*, del d.lgs. n. 5/2003 richiede espressamente il deposito presso il registro delle imprese, effettuato a cura degli amministratori, dei dispositivi dell'ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull'impugnazione.

In relazione a quanto precede, ritornando al caso di specie, il Giudice ha sostenuto che l'iscrizione nel registro delle imprese del lodo irrituale sia stata effettuata *secundum legem*, in quanto avvenuta nel rispetto della richiamata norma societaria che, contrariamente a quanto prescrive l'art. 2470, co. 2, c.c., non richiede alcuna forma solenne per l'atto traslativo oggetto di iscrizione e individua negli amministratori, e non nel notaio rogante o autenticante, il soggetto legittimato a provvedere al deposito del lodo.

In proposito, per quanto attiene al rispetto di quest'ultimo requisito, il Giudice, pur riconoscendo, nel caso di specie, l'irregolarità dell'iscrizione perché richiesta da soggetto non legittimato, ha ritenuto superata l'originaria mancanza del prescritto requisito a fronte della successiva condotta della società - unica legittimata a richiedere l'iscrizione a mente della disposizione in oggetto - che ha ratificato in sede di comparsa di risposta l'iscrizione *de qua*.

---

(4) Cfr. sul punto MIRANDA, *op. cit.*, p. 288 ss.; SALI, *op. cit.*, p. 2 ss.

#### 4. (Segue) La possibile devoluzione della controversia in arbitrato societario non rituale

Il Giudice del Registro perviene alla decisione di rigetto facendo propri i principi di quella parte della dottrina e della giurisprudenza<sup>(5)</sup> che afferma sussistente la compatibilità tra arbitrato irrituale e arbitrato societario. Questi, infatti, ritiene fondata l'applicazione della disposizione di cui all'art. 35, co. 5-*bis*, del d.lgs. n. 5/2003 non solo nei casi di devoluzione per arbitrato rituale, ma anche in quelli per arbitrato irrituale.

Invero, secondo il provvedimento in esame il fondamento di tale *vis* estensiva in favore del modello arbitrale irrituale va individuato nel dato testuale presente nell'art. 35, co. 5, del d.lgs. n. 5/2003, il quale, ricalcando la disposizione di cui all'art. 669 *quinquies* del codice di rito, espressamente prevede, sia pure *incidenter tantum*, la possibilità di un arbitrato irrituale in materia endosocietaria.

In particolare, la norma ora richiamata prevede che la devoluzione in arbitrato, anche non rituale, di una controversia non preclude il ricorso alla tutela cautelare a norma dell'art. 669 *quinquies* c.p.c..

A parer della dottrina e a giudizio del giudice *de quo*, così disponendo il legislatore ha riconosciuto, sia pure incidentalmente, la configurabilità di un arbitrato irrituale in materia endosocietaria, con conseguente applicazione anche in relazione a tale modello arbitrale della disciplina di cui al d.lgs. n. 5/2003, così intendendo addivenire ad un definitivo superamento dell'annosa distinzione tra arbitrato rituale e arbitrato irrituale<sup>(6)</sup>.

#### 5. Conclusioni

La decisione in commento si innesta chiaramente nel solco di quell'orientamento che sostiene superata la tradizionale distinzione tra l'arbitrato rituale e l'arbitrato non rituale sulla scorta di quanto prescritto nella disposizione di cui all'art. 35, co. 5, d.lgs. n. 5/2003. Il dettato

<sup>(5)</sup> Si veda al riguardo, in dottrina: PAGNI, *op. cit.*, p. 450 ss.; SOLDATI, *La domanda di arbitrato*, in *Contratti*, 2010, p. 961 ss.; PICARONI, *Limiti soggettivi all'applicazione dell'arbitrato societario, eccezione di compromesso e compatibilità con l'arbitrato irrituale*, in *Società*, 2008, p. 762 ss.; SOLDATI, *L'arbitrato societario alla luce della riforma*, in *Contratti*, 2007, p. 825 ss.; in giurisprudenza v. Cass., 13 aprile 2001, n. 5527, in *Mass. Giust. Civ.*, 2001; Cass. Sez. Un., 3 agosto 2000, n. 527, in *Riv. arb.*, 2000, p. 699; più recentemente: App. Napoli, 14 gennaio 2009, *cit.*, p. 355; App. Torino, 8 marzo 2007, *cit.*, p. 906; Trib. Bologna, 25 maggio 2005, *cit.*, p. 1639.

<sup>(6)</sup> Cfr. fra tutti PICARONI, *op. cit.*, p. 762.

normativo della citata disposizione, nel riconoscere la possibilità di ricorrere alla tutela cautelare anche nell'ambito di una procedura arbitrale irrituale, costituisce un importante argomento a favore della compatibilità tra l'arbitrato societario e l'arbitrato non rituale.

Tuttavia, per dovere di verità, non si può trascurare che, nonostante il graduale consolidamento del richiamato orientamento e l'intervento della novella del 2006 che, nel riformare le norme del codice di rito sul procedimento arbitrale, ha realizzato una sensibile mitigazione tra le differenze intercorrenti le forme di arbitrato rituale e quello irrituale, resta ancora forte il radicamento dell'opinione contraria.

*Abstract*

*In this work, the author deals with the theme of the eligibility of "Arbitrato Irrituale" in corporate law.*